



Prefettura di Pordenone
Ufficio Territoriale del Governo

Al Sig. Presidente della Provincia di Pordenone

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia di
Pordenone

Al Sig. Presidente della Camera di Commercio di
Pordenone

Al Sig. Presidente dell'Unione Industriali di
Pordenone

Al Sig. Presidente dell'ANCE di
Pordenone

OGGETTO : Art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - istituzione delle
"White list" antimafia -

Come è noto, per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della legge 6 novembre 2012, n. 190, presso ogni Prefettura UTG deve essere istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti in alcuni definiti settori, cioè la cd. "white list".

Le iscrizioni nell'elenco riguardano attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Sono considerate maggiormente esposte le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

L'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori è articolato in sezioni corrispondenti alle sopraindicate attività¹.

¹ Con apposito provvedimento, potranno essere istituiti elenchi per gli eventuali ulteriori settori di attività individuati con decreto del Ministro dell'Interno adottato di concerto con i Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze.



Prefettura di Pordenone
Ufficio Territoriale del Governo

Il D.P.C.M. 18 aprile 2013 ha disciplinato le modalità relative all'istituzione ed all'aggiornamento presso ciascuna Prefettura dell'elenco dei fornitori.

Con l'allegato provvedimento del 14 corrente, in attuazione delle citate disposizioni, è stato istituito l'elenco in parola.

Ciò premesso, si forniscono alcune indicazioni sulle modalità per richiedere l'iscrizione nell'elenco² **evidenziando che detta iscrizione soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività.**

L'iscrizione nell'elenco ha luogo solo a seguito di richiesta dell'impresa alla "Prefettura competente", da individuarsi nella Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia dove l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale o, se l'impresa è costituita all'estero, nella Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art. 2508 del codice civile, ovvero, se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, nella Prefettura nel cui elenco ha richiesto l'iscrizione.

L'istanza di iscrizione, nella quale deve essere specificato il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione, deve riguardare le attività indicate dall'art.1, comma 53, della legge 190/2012. La stessa deve essere presentata dal titolare dell'impresa individuale, ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società dal legale rappresentante, alla Prefettura della provincia in cui ha sede l'impresa medesima.

Per facilitare la compilazione delle istanze è stato predisposto l'allegato modello (all.1) che potrà essere trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

“ antimafia.prefpn@pec.interno.it”.

L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa verifica dell'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del Codice delle leggi antimafia e/o di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del Codice delle leggi antimafia.

Dette verifiche sono effettuate con le modalità indicate all'art. 3 del D.P.C.M. 18 aprile 2013.

L'iscrizione conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta, salvi gli effetti degli accertamenti periodici svolti dalla Prefettura per la verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione.

L'elenco con le relative iscrizioni disposto dalla Prefettura di Pordenone è reso pubblico e consultabile sul corrispondente sito istituzionale (www.prefettura.it/pordenone).

Ai fini della verifica della permanenza delle condizioni richieste per l'iscrizione, il rappresentante legale della ditta iscritta nell'elenco dovrà comunicare qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro trenta giorni dalla data della modifica. Nel caso in cui siano venute meno le condizioni per l'iscrizione viene disposta la cancellazione dall'elenco, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 241 del 1990.

La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la cancellazione dall'elenco.

² Sul sito di questa Prefettura UTG sono riportati anche i testi della normativa di riferimento.



Prefettura di Pordenone
Ufficio Territoriale del Governo

Il titolare dell'impresa iscritta deve poi comunicare, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco.

L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi per i quali essa è iscritta.

La Prefettura accerterà la permanenza delle condizioni previste per l'iscrizione.

Si richiama l'attenzione dei Sigg. Sindaci affinché sia assicurata la più ampia diffusione dei contenuti della presente nei rispettivi ambiti di competenza..

Analoga attività di divulgazione vorranno svolgere il Sig. Presidente dell'Unione Industriali ed il Sig. Presidente dell'ANCE nei confronti delle imprese aderenti.

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale di questa Prefettura.

p. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO
(dott. E. Roccatagliata)